

## **6. IL CONTENZIOSO**

### **6.1. Vertenze in materia di lavoro**

#### **Anno 2009**

Per quel che riguarda il precontenzioso, nel corso del 2009 sono state avanzate 374 richieste stragiudiziali (di cui 346 da dipendenti e 28 da ex dipendenti), con una significativa diminuzione rispetto al 2008, quando dette richieste erano state 530, di cui 306 da parte di dipendenti e 224 da parte di ex dipendenti.

Anche per l'esercizio 2009 le richieste stragiudiziali numericamente più numerose sono state quelle relative alle mansioni superiori per un totale di 239.

Sempre nel corso del 2009 sono state conciliate in sede sindacale 105 richieste stragiudiziali, di cui 70 relative a operai e 35 ad impiegati.

Anche per il contenzioso si registra una forte diminuzione nell'anno 2009, rispetto al 2008, quando erano pendenti 425 ricorsi, di cui 80 proposti da dipendenti in forza e 345 da ex dipendenti. Alla data del 31 dicembre 2009 risultavano pendenti, infatti, 250 cause, di cui 52 inoltrate da dipendenti e 198 da ex dipendenti.

La maggior parte delle cause pendenti nel 2009 (131) ha avuto ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori. Altre fattispecie rilevanti sono state quelle attinenti a demansionamento (17), a malattia professionale (21) e - con riferimento allo Stabilimento di Foggia - a riconoscimento benefici amianto (11). Le fattispecie residue hanno riguardato licenziamenti (6), indennità di mancato preavviso ai sensi della legge n. 416/1981 (15) e altre indennità varie (49).

Si riporta tabella riassuntiva per le varie fattispecie di cause distinte tra operai-impiegati e dipendenti-ex dipendenti.

<b>SITUAZIONE CONTENZIOSO AL 31 DICEMBRE 2009</b>						
	<b>DIPENDENTI</b>		<b>EX DIPENDENTI</b>			<b>TOT.</b>
	<b>OP.</b>	<b>IMP.</b>	<b>OP.</b>	<b>IMP.</b>	<b>DIRIG.</b>	
<b>MANSIONI SUPERIORI</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>55</b>	<b>37</b>		<b>131</b>
<b>DEMANSIONAMENTO</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>17</b>
<b>MALATTIA PROFESSIONALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>		<b>21</b>
<b>RICONOSCIMENTO BENEFICI AMIANTO</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>11</b>
<b>LICENZIAMENTO</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>INDENNITÀ PREAVVISO L. 416/81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		<b>15</b>
<b>ALTRO</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>13</b>		<b>49</b>
<b>TOTALE</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>94</b>	<b>62</b>		<b>250</b>

Le somme erogate per l'esecuzione delle sentenze emesse nel corso del 2009 e per le transazioni concluse nello stesso anno, risultano dalla seguente tabella.

<b>SOMME EROGATE NEL 2009 in €/000</b>	
<b>DIFFERENZE RETRIBUTIVE</b>	<b>500,00</b>
<b>STRAORDINARIO SU TFR</b>	<b>526,00</b>
<b>DANNO BIOLOGICO</b>	<b>172,00</b>
<b>SPESE LEGALI</b>	<b>340,00</b>
<b>TRANSAZIONI</b>	<b>1.344,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.882,00</b>

### **Anno 2010**

Per quel che riguarda la fase precontenziosa, anche nel 2010 è proseguita la tendenza alla diminuzione, rispetto al dato relativo al dicembre 2009. Al 31 dicembre 2010 risultano infatti pendenti 297 richieste stragiudiziali, di cui 267 relative a dipendenti e 30 ad ex dipendenti.

Nel corso del 2010 sono state definite 113 richieste stragiudiziali, di cui 65 relative a operai e 48 ad impiegati.

Anche per l'esercizio 2010 le richieste stragiudiziali più numerose sono quelle relative alle mansioni superiori (153), anche se con una significativa diminuzione rispetto al 2009, quando per tale fattispecie risultavano pendenti 239 richieste. Altre fattispecie sono quelle attinenti a demansionamento (7), a riconoscimento benefici amianto (3), computo dello straordinario nel TFR e negli istituti collaterali (29).

Anche per quanto riguarda il contenzioso, è proseguita nel 2010 la tendenza ad una sua diminuzione. Infatti, a fronte delle 250 cause pendenti al 31 dicembre 2009, risultano in essere, al 31 dicembre 2010, 140 cause per 195 ricorrenti totali (di cui 118 dipendenti e 77 ex dipendenti).

Nel medesimo anno sono state poi definite bonariamente in sede sindacale 49 cause e in sede giudiziale 9.

Nel 2010 si è registrato un calo delle cause aventi ad oggetto mansioni superiori, che ammontano ad 82, a fronte delle 131 pendenti al 31.12.2009. Altre fattispecie contenziose pendenti nel 2010 sono quelle attinenti a demansionamento (14), a malattia professionale (2) e a riconoscimento benefici amianto (23). Le fattispecie residue hanno riguardato licenziamento (3), indennità di mancato preavviso *ex lege* 416/1981 (9), opposizioni a decreto ingiuntivo (20) e altre indennità varie (42).

Si riporta di seguito tabella riassuntiva per le varie fattispecie di cause distinte tra operai-impiegati e dipendenti-ex dipendenti.

<b>SITUAZIONE CONTENZIOSO AL 31 DICEMBRE 2010</b>						
	<b>DIPENDENTI</b>		<b>EX DIPENDENTI</b>			<b>TOT.</b>
	<b>OP.</b>	<b>IMP.</b>	<b>OP.</b>	<b>IMP.</b>	<b>DIRIG.</b>	
<b>MANSIONI SUPERIORI</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
<b>DEMANSIONAMENTO</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>MALATTIA PROFESSIONALE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>RICONOSCIMENTO BENEFICI AMIANTO</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>OPPOSIZIONE A D.I.</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>LICENZIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>INDENNITÀ PREAVVISO L. 416/81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>ALTRO</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
<b>TOTALE</b>	<b>84</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>195</b>

Per quanto attiene al contenzioso in materia di computo dello straordinario nel TFR e negli istituti collaterali (13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e ferie), a giugno 2010 risultavano pendenti 524 cause. A seguito di una sentenza della Cassazione intervenuta nel 2010, che ha accolto la tesi dell'Istituto, secondo la quale lo straordinario nel TFR deve essere computato limitatamente all'ottobre 1992, sono state aperte trattative per tentare di definire bonariamente tali vertenze, in conformità alle decisioni assunte dagli Organi deliberanti, e quindi per tentare una chiusura definitiva di tali cause.

Alla data del 31 dicembre 2010 risultavano pendenti 468 cause.

Con riferimento alle somme erogate per l'esecuzione delle sentenze emesse nel corso del 2010 e per le transazioni concluse nello stesso anno, si riporta di seguito apposita tabella riepilogativa.

<b>SOMME EROGATE NEL 2010 in € /000</b>	
<b>DIFFERENZE RETRIBUTIVE</b>	<b>583,00</b>
<b>STRAORDINARIO SU TFR</b>	<b>177,00</b>
<b>DANNO BIOLOGICO</b>	<b>80,00</b>
<b>SPESE LEGALI</b>	<b>217,00</b>
<b>TRANSAZIONI</b>	<b>1.108,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.165,00</b>

**Anno 2011**

Con riferimento al contenzioso pendente in materia di lavoro, anche nel 2011 - così come già nel 2009 e nel 2010 - si è registrata una certa riduzione: al 31.12.2009 risultavano pendenti 250 cause, al 31.12.2010 140 e al 31.12.2011 131.

Le cause pendenti interessano un totale di 162 ricorrenti, di cui 61 ex dipendenti, 100 dipendenti ed 1 non dipendente (un allievo della Scuola dell'Arte e della Medaglia).

Nel corso del 2011 alcune delle cause pendenti al 31.12.2010 sono state conciliate sia in sede sindacale che in sede giudiziale. Altre posizioni sono state conciliate invece nell'ambito della politica di incentivazione all'esodo. In totale sono state conciliate 18 cause per 32 ricorrenti.

Nella successiva tabella sono riassunte le fattispecie di cause pendenti al 31 dicembre 2011, evidenziando anche la distinzione tra dipendenti ed ex dipendenti e, tra questi, tra operai ed impiegati.

<b>SITUAZIONE CONTENZIOSO AL 31 DICEMBRE 2011</b>							
	<b>DIPENDENTI</b>		<b>EX DIPENDENTI</b>			<b>NON DIP.</b>	<b>TOT.</b>
	<b>Op.</b>	<b>Imp.</b>	<b>Op.</b>	<b>Imp.</b>	<b>Dirig.</b>		
<b>MANSIONI SUPERIORI</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>12</b>			<b>66</b>
<b>DEMANSIONAMENTO</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>17</b>
<b>MALATTIA PROFESSIONALE</b>		<b>1</b>	<b>3</b>				<b>4</b>
<b>RICON. BENEFICI AMIANTO</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>6</b>
<b>LICENZIAMENTO</b>			<b>2</b>		<b>2</b>		<b>4</b>
<b>INDENNITA' PREAVVISO L. 416/81</b>			<b>2</b>	<b>3</b>			<b>5</b>
<b>ALTRO</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>11</b>			<b>40</b>
<b>OPPOSIZ. D.I.</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>19</b>
<b>RICONOSC. RAP. LAV. SUBORDINATO</b>						<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>162</b>

Anche nel 2011 le rivendicazioni pendenti più numerose riguardano il riconoscimento di mansioni superiori, benché si registri una diminuzione considerato che al 31.12.2010 erano interessati 82 ricorrenti e al 31.12.2011 66. Si registra invece un leggero aumento delle cause per demansionamento: 17 rispetto alle 14 pendenti al 31.12.2010.

Con riferimento alle somme erogate per l'esecuzione delle sentenze emesse nel corso del 2011 e per le transazioni concluse nello stesso anno, si riporta di seguito tabella riepilogativa.

<b>SOMME EROGATE NEL 2011</b>	
<b>DIFFERENZE RETRIBUTIVE</b>	<b>299.000,00</b>
<b>STRAORDINARIO SU TFR</b>	<b>83.000,00</b>
<b>DANNO BIOLOGICO</b>	<b>529.000,00</b>
<b>SPESE LEGALI</b>	<b>142.000,00</b>
<b>TRANSAZIONI</b>	<b>536.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.589.500,00</b>

Da un confronto con i medesimi dati relativi agli anni 2009 e 2010 risulta una notevole riduzione delle somme erogate dall'Istituto in esecuzione delle sentenze relativamente alle differenze retributive, allo straordinario sul TFR, alle spese legali ed alle transazioni. Si registra, al contrario, un aumento delle somme erogate a titolo di danno biologico. Al riguardo si deve però segnalare che è stata erogata la somma di € 500 mila per una sola causa, avente ad oggetto una malattia professionale.

Le cause pendenti in materia di TFR ed istituti collaterali al 31 dicembre 2011 sono 362 totali, di cui 349 con ex dipendenti e 13 con dipendenti.

Al 31 dicembre 2011 sono state chiuse transattivamente 44 cause.

## **6.2. Il contenzioso in materie diverse dal lavoro**

In ordine al contenzioso diverso da quello del lavoro, si conferma la scarsa rilevanza numerica delle cause - meno di 50 fra giudizi di merito e procedimenti esecutivi - vertenti dinanzi al Giudice Ordinario. Le cause civili concernono generalmente rivendicazioni per danni da inadempimento contrattuale; interventi in procedure fallimentari; fattispecie in materia di diritto d'autore e guarentigie correlate. Di minor rilievo, le cause per risarcimento danni da infortunistica stradale e sul lavoro.

I procedimenti penali pendenti, in cui l'Istituto è chiamato quale parte offesa dal reato, vertono generalmente in materia di falsificazione valori (targhe automobilistiche, monete, valori bollati etc).

### **6.3. Segue. Le vertenze di maggior rilievo economico**

Per quel che concerne il contenzioso civile, fra le vertenze di maggior rilievo economico si segnalano le seguenti posizioni.

#### **Residenziale Immobiliare 2004 e Fintecna Immobiliare**

Con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2009, Residenziale Immobiliare 2004 S.p.A., agendo in qualità di promissaria acquirente e quale mandataria e rappresentante di Fintecna Immobiliare S.r.l., ha chiesto il rilascio dell'immobile di Piazza Verdi nonché il riconoscimento dei danni, anche di natura extracontrattuale, derivanti dall'impossibilità di disporre di detto immobile dopo il 31 dicembre 2008, con condanna di IPZS alle spese di causa.

La causa è stata definita in via transattiva, previo parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato (che patrocinava in giudizio IPZS) con il pagamento da parte dell'Istituto, a favore di Residenziale Immobiliare 2004 S.p.A. e di Fintecna Immobiliare S.r.l., di un importo complessivo di € 27,250 milioni a titolo di indennità di occupazione.

Nel 2011 è stata definita - con il pagamento da parte di IPZS, a favore di Residenziale Immobiliare 2004, dell'importo di 900 mila euro - la questione relativa alle ulteriori pendenze in ragione dei sopravvenuti maggiori oneri verificati ed accertati dalle parti, peraltro non contemplati dagli accordi sottoscritti in data 6 agosto 2010, ivi compresa la definizione di tutti i costi inerenti la bonifica ambientale. Restano da quantificare i costi per gli eventuali interventi di bonifica ambientale che dovessero rendersi necessari sulle aree di pertinenza dell'edificio di Piazza Verdi (cortile interno e aree delimitate dalla recinzione perimetrale) a seguito della rimozione di impianti e serbatoi insistenti sulle aree medesime. Per tutto quanto correlato a detti interventi - ivi compreso individuazione, stima e rimborso dei costi connessi e/o conseguenti - si applicherà quanto previsto al punto secondo dell'Allegato A all'atto di transazione del 6 agosto 2010: gli interventi di bonifica individuati saranno eseguiti a cura di Residenziale Immobiliare con obbligo di IPZS di rimborsarne il relativo costo, euro per euro, oltre ad una maggiorazione del 4% per spese tecniche e di progetto; IPZS dovrà inoltre

consegnare a Residenziale immobiliare una garanzia bancaria di massimale pari all'importo così stimato.

Quanto alle spese legali a carico dell'Istituto, relative alla costituzione in giudizio e alla redazione del parere in merito alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, allo stato l'AGS non ha fatto pervenire alcuna notula.

#### **Arbitrato Grandi Lavori Fincosit S.p.A.**

Nel corso del 2009 è stato emesso il lodo relativo alla procedura arbitrale instaurata da Grandi Lavori Fincosit S.p.A., esecutrice dei lavori di costruzione del nuovo edificio Officina Carte Valori, sito in Via Salaria km 7,700, per il riconoscimento dell'importo totale delle riserve all'epoca maturato, inizialmente quantificato in €. 27.018.390,46, oltre accessori, all'11° SAL e successivamente integrato, con ulteriore istanza e tenuto conto dell'aggiornamento intervenuto nella formulazione delle riserve, sino alla concorrenza di €. 50.708.604,34 per sola sorte, oltre accessori; tanto, anche con richiesta di dichiarare l'Istituto tenuto al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, degli onorari degli arbitri nonché delle spese e competenze di giudizio, ivi comprese quelle di eventuale CTU.

Il lodo arbitrale è stato emesso il 25 maggio 2009.

Su tale decisione, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha prestato all'Istituto assistenza e difesa nel procedimento, ha espresso l'avviso che la stessa appariva *"sufficientemente motivata e priva di vizi logico giuridici che ne permettano un'impugnazione per nullità e, pertanto, visti i limiti previsti dall'art. 829 e.p.c., non si ritiene utile il gravame"*. A tale conclusione la Difesa Erariale è pervenuta atteso che la decisione medesima era fondata su questioni di merito e fornita di adeguato supporto probatorio; è altresì evidenziato che otto delle dodici domande sono state respinte ed alcune di quelle accolte ridimensionate nel quantum; che, a fronte di una domanda iniziale superiore a € 50.000.000,00 oltre accessori, il Collegio ha liquidato una somma complessiva pari ad € 17.693.116,49 oltre accessori.

#### **Unicredit Factoring**

Alla fine del 2008, Unicredit Factoring - in qualità di cessionaria del credito vantato da Omnia Logistic S.p.A. nei confronti di IPZS per la distribuzione dei c.d. "stampati comuni" dalle officine di produzione dell'Istituto sino alle strutture provinciali del Ministero dell'Economia e delle finanze - ha intimato a IPZS il pagamento di € 24.100.037 per sorte, spese di lite e di precetto, oltre successivi interessi maturandi ex D.Lgs. 231/02 e spese di competenza. Tale richiesta era retta da un decreto



ingiuntivo emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Milano in favore della predetta società e notificato all'Istituto in uno ad atto di precetto.

Il credito emergeva da fatture relative al periodo ricompreso fra l'ultimo semestre del 2005 ed il primo semestre del 2006, il servizio era regolato da un contratto stipulato con l'Istituto a seguito di gara europea e nell'interesse del Ministero dell'Economia, che garantisce il rapporto di provvista necessario a far fronte agli impegni contrattualmente assunti dall'Istituto.

L'Istituto, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale di Milano che ne ha assunto la difesa, ha promosso opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto della provvisoria esecutività del decreto stesso. L'istanza non è stata accolta e pertanto, dietro provvista del MEF, si è provveduto al relativo pagamento in via provvisoria. Unicredit Factoring ha chiamato in causa il terzo Omnialogistic che, nel frattempo, ha cambiato denominazione in Uniposta Recapiti. In corso di causa è poi intervenuta dichiarazione di fallimento della stessa Uniposta Recapiti. All'udienza di trattazione il Giudice si è riservato e, a tutt'oggi, non ha ancora sciolto la riserva.

Successivamente, in data 11 giugno 2010, Unicredit Factoring ha notificato un nuovo decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 3.599.962,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 nonché € 5.386,00 per spese di lite. Anche avverso tale decreto l'Istituto ha notificato ricorso in opposizione; dal canto suo, Unicredit Factoring ha chiamato in causa Uniposta Recapiti (già Omnialogistic che, come detto è stata dichiarata fallita).

In data 27 aprile 2011 Unicredit Factoring S.p.A., quale cessionaria di Omnialogistic S.p.A. (ora Uniposta Recapito S.p.A.), ha notificato all'Istituto un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo - non immediatamente esecutivo - rilasciato dal Tribunale di Milano, per l'importo di € 6.000.566,75 oltre successivi interessi maturandi ex D.Lgs. 231/02 nonché spese di lite liquidate in € 3.518,77. È stato proposto ricorso in opposizione e la causa, a seguito dell'udienza del 15 febbraio 2012 è stata assegnata al medesimo giudice di fronte al quale pende quella instaurata nel 2008 a seguito della notifica del primo decreto ingiuntivo.

All'udienza del 19 aprile 2012 il Giudice si è riservato in ordine alla provvisoria esecutività del titolo e per la concessione di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

La situazione dei giudizi instaurati avverso i decreti ingiuntivi precedentemente notificati è la seguente:

- Causa relativa al decreto ingiuntivo notificato in data 14/11/2008 per l'importo di € 24.107.434,08 oltre interessi e spese legali. È stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto stesso, per

cui IPZS ha provveduto al relativo pagamento in via provvisoria, mediante provvista richiesta al MEF. All'udienza del 19 aprile 2012, chiamata per l'escussione dei testi, la causa è stata rinviata all'8 aprile 2014 per precisazione delle conclusioni.

- Causa relativa al decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, 11 giugno 2010, per l'importo di € 3.599.962,38, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 nonché € 5.386,00 per spese di lite. Anche avverso tale decreto ingiuntivo l'Istituto ha notificato ricorso in opposizione. Il Tribunale non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto. All'udienza del 19 aprile 2012, chiamata per l'escussione dei testi, la causa è stata rinviata all'8 aprile 2014 per precisazione delle conclusioni.

### **Parco Paglia**

Nel giugno 2009 è stato instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia procedimento penale (n. R.G. 6679/08) nei confronti del Direttore dello Stabilimento di Foggia e del Dirigente Responsabile Tecnico, per l'asserito mancato impedimento dell'abbondano di materiali ferrosi e di materiali contenenti amianto in fibre aerodisperse all'interno del c.d. Parco Paglia, ubicato nelle aree di proprietà dell'Istituto di pertinenza dello Stabilimento di Foggia e accessibile a lavoratori dipendenti o ad eventuali terzi.

All'interno del Parco Paglia insiste l'ex Centro Chimico Militare risalente al 1941 e trasferito dallo Stato a IPZS insieme al terreno circostante con atto del 1963, a ridosso del quale si trova il c.d. "Cavone", un avvallamento di terreno ricolmo di detriti.

In relazione a detto contenzioso, si è conclusa la fase relativa all'accertamento tecnico non ripetibile ed è stata depositata la Consulenza Tecnica d'Ufficio che, da un lato, ha evidenziato sul terreno concentrazioni di amianto in quantità inferiori alle soglie di tolleranza previste dalla legge, suggerendo quindi il ripristino dello stato dei luoghi; dall'altro, ha rilevato la potenziale contaminazione da aggressivi chimici dei ruderi dell'ex Centro Chimico militare e dei sottostrati di terreno dell'area Cavone, evidenziando la necessità delle bonifiche *ex lege*.

Ad oggi sono state liquidate le competenze a saldo, per la sola attività relativa all'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal PM, dei CTP, nominati dai dirigenti interessati dalla vicenda penale, per un importo complessivo lordo di 111 mila euro circa.

Ad oggi è preventivabile che i costi legali e di consulenza tecnica ancora da sostenersi, nel complesso e per i quattro professionisti incaricati, siano nell'ordine di circa 300 mila euro.

Quanto alle spese da affrontare in ordine al ripristino dei luoghi nonché alla messa in sicurezza ed eventuale bonifica del sito, si segnala che su indicazione del Giudice è stato dato incarico ai CTP dell'Istituto di predisporre gli elaborati tecnici necessari per la predisposizione dei capitolati d'appalto e per la definizione di preventivi di spesa.

Predisposti i summenzionati elaborati, i costi stimati per il ripristino dei luoghi e la bonifica del sito sono risultati complessivamente pari ad € 3.183.416,25, inclusi oneri per la sicurezza.

### **Causa Transystem**

La Società ha notificato nel 2007 ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione bonaria della lite, richiedendo 565 mila euro per differenze tariffarie ex lege 298/1974 (tariffe a forcella). Il CTU nominato ha accertato che le effettive differenze dovute - salve le eccezioni di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto, sollevate dall'Istituto - ammontavano a circa 700 mila euro. Nelle more, controparte ha inoltrato proposta transattiva per € 125.00 oltre spese di lite (quantificate in 15 mila euro) in merito alla cui opportunità ha reso parere positivo l'Avvocatura Generale dello Stato.

Si è pertanto proceduto alla definizione bonaria della vertenza con la corresponsione delle somme sopra indicate.

### **Cause per recupero crediti**

Tra le cause civili vanno anche segnalate quelle attivate dall'Istituto per recupero crediti. Al 31 dicembre 2011 risultano pendenti 32 cause per il recupero della somma totale di Euro 4.644.917,39.

## **6.4. Il contenzioso innanzi al Giudice amministrativo**

Le cause vertenti innanzi al Giudice Amministrativo (meno di 10 tra il 2009 e il 2010), concernono azioni proposte da partecipanti a procedure di gara indette dall'Istituto. L'andamento di tale contenzioso è stato nel corso degli anni 2009-2010 favorevole all'Istituto, anche se ha spesso comportato rallentamenti nel perfezionamento delle relative procedure di affidamento.

In questo contesto, si ricorda il contenzioso promosso con separati ricorsi al Giudice amministrativo da due concorrenti della gara indetta nel 2009 da IPZS per

l'affidamento della fornitura dell'infrastruttura di supporto necessaria al rilascio del Passaporto Elettronico Italiano.

Detto contenzioso è stato definitivamente deciso con sentenza del Consiglio di Stato n. 478/2011 depositata il 24 gennaio 2011 con la quale il Collegio, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti da EDS Electronic Data Systems Italia s.r.l. e da Accenture S.p.A e visto l'appello incidentale proposto da Fujitsu Technology Solutions S.p.A.: *i)* ha respinto l'appello proposto da EDS avverso la sentenza n. 9793/2010 con la quale il TAR Lazio aveva dichiarato la legittimità dell'operato di IPZS in qualità di Stazione Appaltante in merito al provvedimento di esclusione adottato nei confronti di EDS; *ii)* ha accolto l'appello incidentale di Fujitsu e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 9795/2010 appellata, ha respinto il ricorso proposto in primo grado da Accenture S.p.A; *iii)* ha, di conseguenza, dichiarato improcedibile l'appello proposto da Accenture S.p.A con il quale la medesima, sull'erroneo presupposto dell'illegittimità dell'aggiudicazione disposta da IPZS a favore di Fujitsu, aveva chiesto la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 9795/2010 nella parte in cui non aveva dichiarato l'inefficacia del contratto ed il conseguente subentro nel rapporto contrattuale.

In considerazione della complessità delle questioni oggetto di controversia, il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, riformando sul punto la sentenza n. 9795/2010 che aveva condannato IPZS alla refusione delle spese per un importo di Euro 7.000,00.

In generale, le cause vertenti innanzi al Giudice amministrativo al 31 dicembre 2011 sono 19 e concernono per lo più azioni proposte da partecipanti a procedure di gara indette dall'Istituto. L'andamento di tale contenzioso anche nel corso del 2011 è stato favorevole all'Istituto, pur avendo spesso comportato rallentamenti nel perfezionamento delle relative procedure di affidamento.

Altre cause sono attinenti a posizioni lavorative, che sono state discusse davanti al TAR in quanto essendo all'epoca l'Istituto Ente pubblico, anche le cause di lavoro erano di competenza del Giudice Amministrativo. Queste ultime, relative al ricalcolo del TFR per effetto di una polizza assicurativa attiva sino all'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 297/1982, si sono concluse sostanzialmente in senso favorevole all'Istituto, che è stato condannato ad una somma esigua rispetto alle richieste degli ex dipendenti.

## **7. IL BILANCIO E LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE**

### **7.1. I risultati di bilancio per gli esercizi 2009 e 2010**

Per l'esercizio 2009 il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati presentati al Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 aprile 2010. Nella medesima seduta il CdA, all'unanimità, ha deliberato di destinare il risultato netto positivo di € 41.524.317, nel seguente modo:

- quanto a € 2.076.215,85, alla "riserva legale";
- quanto ai rimanenti € 39.448.101,05, alla "riserva disponibile", tenuto conto del previsto concretizzarsi degli effetti negativi generati dalle modifiche normative del passato esercizio, dei rilevanti investimenti da sostenere, in particolare per lo sviluppo dei documenti d'identità elettronici, del perdurare delle condizioni di crisi del contesto macro-economico.

I due su detti documenti contabili sono stati approvati dall'azionista unico nell'Assemblea del 15 luglio 2010; nella stessa assemblea si è stabilito di destinare a riserva legale euro 2.076.215,85 e euro 39.448.101,05 quale dividendo per il Ministero dell'economia e finanze.

Per l'esercizio 2010, il Consiglio di amministrazione ha provveduto all'esame del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nella seduta del 13 maggio 2011 rilevando che, pur in un contesto economico generale non positivo, "*... il bilancio dell'anno vede il prodotto dell'esercizio attestarsi a 424 milioni di €, registra un EBIT di 67,6 milioni di € (52,3 nel 2009) ed un utile netto, dopo aver accantonato fondi straordinari per 31,2 milioni di € ed imposte per circa 20,5 milioni di €, pari a 54,6 milioni di €, in aumento quindi rispetto al 2009*". Il medesimo CdA ha deliberato quindi di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, con la Relazione sulla Gestione, e la proposta di destinazione del risultato netto positivo di € 54.587.054, nel modo che segue:

- quanto a € 2.729.352,68, alla "riserva legale";
- quanto ai rimanenti € 51.857.701,01, a "dividendo", dando nel contempo mandato al Presidente di curare la stesura definitiva di tutti i suddetti documenti, apportando le modifiche che si rendessero necessarie.

Il Ministero dell'economia e finanze, azionista unico, ha approvato i due documenti contabili nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 30 giugno 2011; ha stabilito inoltre, confermando la proposta del Consiglio di amministrazione, di

destinare a riserva legale euro 2.729.352,68 e euro 51.857.701,01 quale dividendo per il Ministero dell'economia e finanze.

Come di consueto, i documenti di bilancio sono stati corredati dalla relazione sulla gestione (presentata all'azionista dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 2428 cod. civ.), dalla relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile (artt. 2409-*bis* e 2409-*ter* cod. civ.), nonché la relazione del collegio sindacale.

E' presente infine, per entrambi gli esercizi, l'apposita attestazione da parte dell'Amministratore delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in ordine all'adeguatezza, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, con riguardo alle caratteristiche dell'impresa, nonché all'effettiva applicazione delle procedure stesse. E' stato anche dato atto della corrispondenza di entrambi i documenti contabili alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, alla loro redazione in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili internazionali applicabili, nonché alla loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Nel contempo, l'Amministratore delegato e il Dirigente preposto hanno fatto presente che nel corso del 2010 è stata avviata, anche in considerazione dell'avvenuta definizione della nuova struttura aziendale, un'attività di rivisitazione delle procedure in essere, al fine di un loro eventuale adeguamento; adeguamento che – come rappresentato in particolare nell'attestazione riguardante il bilancio 2010 – è proseguita anche nel 2011.

Entrambe le attestazioni in esame, infine, hanno evidenziato che le procedure utilizzate, rappresentate da prassi operative consolidate, costituiscono un sistema di controllo ritenuto sufficiente a permettere il raggiungimento degli obiettivi statutari.

Va precisato che le su riferite formulazioni riproducono, sostanzialmente, quanto previsto dall'art. 154 *bis*, comma 5, lettere a) - e), del T.U. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod., che come noto ha introdotto la figura del dirigente preposto e ne ha disciplinato l'attività, prevedendo peraltro la sua obbligatoria istituzione per le sole società quotate in borsa. E' parimenti noto, per essere stato evidenziato da questa Corte nelle precedenti Relazioni, che il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di rafforzare il sistema dei controlli sull'informazione economico-finanziaria nei riguardi delle proprie controllate, ed implementare modelli di *governance* sempre più evoluti, ha ravvisato l'esigenza di estendere anche alle società controllate non quotate la figura del dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, in un'ottica volta ad accomunare le società, tanto quotate che non quotate, in ordine alle *best practices* adottabili o adottate.

IPZS S.p.A., adeguandosi alle indicazioni espresse dal Ministero azionista, provvedeva quindi, nell'assemblea ordinaria e straordinaria tenuta il 25 maggio 2007, ad integrare l'art. 15 dello Statuto sociale, prevedendo che il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, proceda alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Con successiva deliberazione del 14 settembre 2007, il consiglio di amministrazione, oltre a provvedere alla nomina (previo parere favorevole del collegio sindacale), del dirigente preposto, ha approvato uno specifico regolamento per individuarne ruolo, poteri e compiti e disciplinare, nel contempo, le modalità di interazione tra il dirigente preposto medesimo, gli organi sociali, gli organi di controllo, le funzioni aziendali e le società del gruppo.

## **7.2. La questione della separazione contabile**

Anche per gli esercizi 2009 e 2010 IPZS ha continuato ad avvalersi dell'esonero dall'obbligo della separazione contabile, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante *"Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese"*.

Questa Corte dei conti, fin dal referto relativo agli esercizi 2001/2002, ha fatto presente il problema della separazione contabile, evidenziando che l'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 (sul *"Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) stabiliva, testualmente: *"In sede di trasformazione dell'Istituto in società per azioni le eventuali attività o produzioni da affidarsi in esclusiva, nel rispetto della normativa comunitaria, sono svolte con separazione contabile o societaria rispetto alle attività o alle produzioni dedicate al mercato."*

In seguito, il decreto legislativo n. 333/2003, cit., adottato in forza della legge delega 30 luglio 2002, n. 180, ha dato attuazione alla direttiva 2000/52/CE, modificativa della direttiva 80/723/CEE e relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

La citata direttiva stabilisce, fra l'altro, l'obbligo per le imprese che usufruiscono di diritti speciali o esclusivi, ovvero siano incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, di mantenere la separazione contabile tra le attività ricollegabili ai predetti diritti speciali o esclusivi e le altre attività diverse da quest'ultima, identificando, separatamente, i costi e i ricavi relativi alle due diverse tipologie di prodotti o servizi.

È da evidenziare, peraltro, che le direttive in questione fissano anche i casi in cui le imprese pubbliche sono esentate dall'obbligo di separazione, in applicazione del principio comunitario cosiddetto del "*de minimis*". Infatti, in sede di recepimento, l'art. 9 del ricordato D.Lgs. n. 333/2003 ha esonerato dall'obbligo di separazione contabile quelle imprese le cui prestazioni non siano idonee ad incidere sensibilmente sugli scambi tra Stati membri (art. 9, comma 1 lett. d), "*il cui fatturato netto totale annuo non ha raggiunto 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse (...)*"; oppure (art. 9, comma 2, lett. b) "*... il cui fatturato netto totale annuo è stato inferiore a 40 milioni di euro nei due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscono di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto ai sensi dell'art. 86, paragrafo 1, del trattato CE, o in cui sono incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato C.E. (...)*"

In relazione alla su detta normativa, IPZS, confortato anche dal parere reso in proposito da professionista esterno, relativamente all'esercizio 2003 - a tenore del quale, l'Istituto, pur soggetto, in astratto, all'obbligo della separazione contabile poteva avvalersi dell'esenzione di cui al citato art. 9 - ha operato nel seguente modo:

- a) esposizione in bilancio di un conto economico riclassificato (non soggetto a revisione), suddiviso in attività svolte in favore dello Stato e della Pubblica Amministrazione e attività svolte "*per il mercato*";
- b) imputazione dei costi per i servizi comuni ad uno dei due rami di attività, in proporzione al valore della produzione da ciascuno di essi realizzata.

La giustificazione fornita dall'Istituto per il mantenimento della esclusione dalla separazione contabile muove in effetti dalla considerazione che la percentuale di fatturato riferibile ad attività svolte per il mercato, rispetto alle attività relative allo svolgimento di funzioni istituzionali a favore dello Stato e delle Pubbliche amministrazioni in generale non è significativa; ad esempio, essa costituiva appena il 3,3% del fatturato 2009.

In ogni caso, è stata realizzata una separazione contabile "semplificata", con l'elaborazione di un rendiconto economico che evidenzia i costi ed i ricavi riferibili alle